

Penale Sent. Sez. 2 Num. 52017 Anno 2014

Presidente: MATILDECAMMINO

Relatore:

Data Udiienza:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LIN HAIHANG N. IL 06/11/1969

avverso la sentenza n. 4491/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/02/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Fulvio Belli*
che ha concluso per *l'accoglimento del ricorso;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. LIN HAIHANG ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 7.2.2014, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena irrogatagli dal primo giudice, perché ritenuto responsabile dei delitti di rapina, detenzione e porto illegale di armi.

2. Col ricorso deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità di esso imputato in ordine ai reati ascrittigli. Deduce, in particolare, che i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione delle prove, per avere: ritenuto attendibili il riconoscimento fotografico e la ricognizione di persona effettuati dalle pp.oo.; attribuito validità probatoria alla fotocopia del documento dell'imputato acquisito presso il rivenditore della scheda SIM utilizzata da uno dei rapinatori, nonostante che tale fotocopia fosse stata disconosciuta dall'imputato ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. e fosse, dunque, priva di valore probatorio; omesso di considerare la mancanza di contatti telefonici tra l'imputato e agli altri correi nel periodo precedente e successivo alla rapina; ritenuto che l'alibi fornito dall'imputato fosse fallito.

La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, la individuazione fotografica dell'imputato effettuata dalla pp.oo.; la ricognizione personale in dibattimento; l'esito della consulenza antropomorfica; il possesso della scheda SIM a lui intestata da parte del complice Xue Xiao; la falsità dell'alibi fornito dall'imputato), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere «di macroscopica evidenza», «percepibile "ictu oculi"» (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che - nel caso di specie - deve senz'altro escludersi.



È manifestamente infondata anche la doglianza del ricorrente secondo cui il disconoscimento della fotocopia del documento dell'imputato - acquisito presso il rivenditore della scheda SIM - avrebbe privato di ogni efficacia legale la detta copia fotostatica.

Invero, la disposizione di cui all'art. 2719~~c.c.~~ a norma della quale le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta - è relativa alla disciplina della prova civile e non è applicabile al processo penale, ove vige il principio del libero convincimento del giudice.

In proposito, va ricordato che - secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale (Sez. 4, n. 18454 del 26/02/2008 Rv. 240159; Sez. 3, n. 1324 del 27/04/1994 Rv. 200375); dimodoché la copia di un documento, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008 Rv. 242083).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo;

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 21 novembre 2014.